



Non classificato

Prestazioni fornite dagli organismi di certificazione dei sistemi di gestione: rilevamento di indicatori secondo il documento IAF MD15

Documento n. 529.iw

Indice

1	Introduzione.....	3
2	Principi.....	3
3	Rilevamento degli indicatori di prestazione	3
4	Notifica dei dati al SAS e analisi dei dati	4
5	Entrata in vigore	5
	ALLEGATO – Regole concernenti il rilevamento degli indicatori	6

1 Introduzione

L'*International Accreditation Forum* (IAF) ha emanato un documento (*Mandatory Document for the Collection of Data to provide Indicators of Management System Certification Bodies' Performance*; MD15) in cui chiede ai servizi di accreditamento di rilevare annualmente una serie di indicatori relativi alle prestazioni degli organismi di certificazione da essi accreditati. Gli indicatori di prestazione in questione dovrebbero permettere ai servizi di accreditamento di valutare meglio l'efficienza degli organismi di certificazione, come pure di pianificare e svolgere le valutazioni previste dalla norma ISO/IEC 17011.

Nel presente documento, il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) stabilisce le modalità con cui intende procedere al rilevamento e all'analisi degli indicatori secondo quanto richiesto dall'IAF. Le regole definite qui di seguito servono ad agevolare le attività di valutazione del SAS mediante un approccio che tenga conto del livello di rischio e, in particolare, a contribuire all'identificazione di anomalie nelle attività degli organismi di certificazione sotto accreditamento SAS.

In quest'ambito il SAS si avvale dell'obbligo di dichiarazione spettante agli organismi di certificazione.

2 Principi

Il SAS attua le disposizioni contenute nel documento IAF MD15 attenendosi ai principi seguenti:

- i. Applicazione degli indicatori:
Gli indicatori servono ad agevolare le svariate valutazioni – diverse per tipo ed entità – necessarie a coprire un campo di accreditamento.
- ii. Proporzionalità:
Tutte le parti interessate dall'attuazione del documento IAF MD15 si attengono a criteri di economicità, senza che ciò comprometta l'adempimento dei requisiti posti dalla IAF MD15.
- iii. Tipo di rilevamento:
Pur consentendo margini di flessibilità, il rilevamento degli indicatori deve soddisfare i requisiti di attendibilità e sistematicità, ed essere effettuato in forma elettronica (ad es. utilizzando Excel) secondo quanto concordato con il SAS. Quest'ultimo respinge i dati trasmessi in forma cartacea, oppure li riproduce in forma elettronica addebitando gli oneri amministrativi corrispondenti.
- iv. Risposta:
Su richiesta (ad es. nel quadro di sondaggi) o in caso di problemi attuativi, il SAS presenta agli attori interessati (incl. EA e IAF) i risultati e le conoscenze acquisiti nel quadro del rilevamento degli indicatori richiesti.

3 Rilevamento degli indicatori di prestazione

Sono oggetto di rilevamento annuale gli indicatori seguenti:

a) Numero di certificati validi

- Sono rilevati i valori inerenti a tutti i programmi di certificazione (norme e basi normative di diritto privato) del campo di accreditamento.
- I valori sono rilevati per Paese e programma di certificazione entro la fine dell'anno civile. Per maggiori dettagli in merito al rilevamento si può consultare il documento IAF MD15, allegato 1 (cfr. anche l'allegato al presente documento).

b) Numero di auditor

- Questo indicatore serve al SAS per comprendere quale sia il modello aziendale dell'organismo di certificazione. Inoltre, nel quadro delle sue valutazioni, il SAS monitora e valuta la situazione generale relativa a personale e risorse a disposizione delle sedi.
- Gli auditor sono conteggiati per programma di certificazione (secondo la lettera a) e per sede (dell'organismo di certificazione che occupa o incarica auditor).
- Gli auditor abilitati per più programmi di certificazione sono conteggiati per ogni programma di certificazione (cfr. anche l'allegato al presente documento).

c) Numero di certificazioni trasferite e acquisite

- Questo indicatore serve a identificare le anomalie da esaminare nel quadro delle valutazioni.
- I trasferimenti, rispettivamente le acquisizioni, sono conteggiati per Paese e programma di certificazione (secondo la lettera a) nell'arco di un anno civile.

d) Numero di audit effettuati in ritardo

- In virtù delle nuove prescrizioni della norma ISO/IEC 17021-1:2015, il rilevamento di questo indicatore concerne sia il primo audit di sorveglianza (dopo la prima certificazione), sia gli audit di sorveglianza annuali richiesti.
- Il rilevamento può interessare anche la procedura che gli organismi di certificazione attuano per controllare il rispetto delle scadenze relative agli audit.
- Gli audit effettuati in ritardo sono conteggiati per Paese e programma di certificazione (secondo la lettera a) nell'arco di un anno civile (cfr. anche l'allegato al presente documento).

e) Numero di giorni di attività degli auditor

- Viene conteggiato il numero di giorni di attività degli auditor per Paese e programma di certificazione (secondo la lettera a) nell'arco di un anno civile.
- Inoltre, nel quadro delle valutazioni presso le sedi dell'organismo di certificazione (per la valutazione della durata degli audit e l'esame dei dossier), il SAS valuta l'adeguatezza delle risorse impiegate da quest'ultimo e comunica le sue valutazioni nei rapporti di valutazione.
- Per valutare l'adeguatezza delle risorse impiegate nelle certificazioni, il SAS considera in primo luogo se l'approccio è interdisciplinare e basato sul grado di rischio; esamina le competenze dell'organismo di certificazione sulla base di dati concreti e delle metodologie di calcolo e di campionamento adottate, prendendo in considerazione la durata, la pianificazione e l'organizzazione degli audit, esame dei dossier incluso. L'analisi da parte del SAS dei dati relativi ai giorni di attività degli auditor, forniti dall'organismo di certificazione, si inserisce in questo contesto.

4 Notifica dei dati al SAS e analisi dei dati

L'organismo di certificazione inoltra entro il 31 dicembre 2016 al responsabile della valutazione competente del SAS una proposta relativa alla modalità di presentazione degli indicatori rilevati. Una volta approvata dal responsabile della valutazione, questa non viene più modificata, se non in casi debitamente motivati. La notifica al SAS deve avvenire entro la fine di marzo dell'anno successivo a quello oggetto del rapporto.

I dati sono da presentare in modo da consentire al SAS un raffronto diretto con quelli relativi all'anno precedente e da evidenziare eventuali cambiamenti. Oltre agli indicatori, ogni notifica deve includere almeno le seguenti indicazioni:

- nome dell'organismo di certificazione;
- numero di accreditamento dell'organismo di certificazione;
- anno del rilevamento.

Il SAS considera una non conformità maggiore la mancata trasmissione o la trasmissione fuori termine degli indicatori richiesti da parte di un organismo di certificazione.

Per ogni singolo organismo di certificazione il SAS analizza e valuta i cambiamenti che si verificano da un anno all'altro in relazione agli indicatori. L'accertamento di cambiamenti rilevanti può portare, nel quadro della valutazione successiva, a un approfondimento delle cause e dei nessi di questi ultimi, come pure all'analisi dei rischi per il processo di certificazione, oppure alla richiesta di informazioni e documentazione aggiuntivi all'organismo di certificazione.

5 Entrata in vigore

Il presente documento entra in vigore il 1° luglio 2016. Di conseguenza, i primi rilevamenti degli organismi di certificazione concernono il 2016 (e sono da effettuare al più tardi a partire dal 1° luglio 2016); i dati raccolti sono da inoltrare al SAS entro fine marzo 2017.

ALLEGATO – Regole concernenti il rilevamento degli indicatori

Il rilevamento degli indicatori da parte degli organismi di certificazione deve rispettare le regole seguenti:

- **Numero di certificati** (cfr. anche il documento IAF MD15, allegato 1):
 - se un cliente dispone di un certificato valido per un'unica sede, il certificato deve essere conteggiato un'unica volta;
 - se un cliente dispone di un certificato valido per più sedi, il certificato deve essere anch'esso conteggiato un'unica volta;
 - se un cliente con più sedi dispone di un certificato valido per ogni singola sede, occorre conteggiare il numero totale di certificati;
 - se un cliente dispone di un certificato valido per diverse norme di sistemi di gestione, occorre conteggiare un numero di certificati pari a quello del numero di norme di sistemi di gestione.
- Nota: un certificato viene conteggiato se è stato rilasciato in virtù di un accordo di certificazione valido e se la sua validità non è ancora scaduta; a questo proposito, è irrilevante se la certificazione è ancora attiva o è sospesa. Le nuove certificazioni richieste ma non ancora accordate e i certificati revocati non vanno conteggiati.*
- **Numero di auditor** per settore di competenza (cioè per programma di certificazione sotto accreditamento) e Paese; in questo caso una persona può essere menzionata più volte.
- **Numero di audit effettuati in ritardo:** la norma ISO/IEC 17021-1 prescrive audit annuali. Devono essere rilevati tutti i casi in cui un audit è stato effettuato con più di tre mesi di ritardo.

* / * / * / * / *